



Sent. 88/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26170 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

S. F., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), residente a Omissis in Via
Omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto
introduttivo, dall'Avv. Elena Pettinau del Foro di Cagliari
(elena.avvpettinau@legalmail.it), con domicilio eletto in Cagliari, P.zza
Gramsci n. 18, presso lo studio legale del difensore,

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari,
rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di
procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024,
dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it),
Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia
(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura
interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
in Cagliari, Via P. Delitala n. 2

	Visto il ricorso pensionistico per ottemperanza, depositato dal Sig. S. F. in data 21.3.2024;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 21.3.2025, l’avv. Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avv. Alessandro Doa per l’INPS.	
	FATTO	
	Il ricorrente riferiva che con sentenza n. 260/2020, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, aveva riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973, sentenza parzialmente riformata dalla II Sezione Centrale d’Appello n. 302/2023 limitatamente alla misura del coefficiente del 2,44% così come determinato con la sentenza QM/PRES/SEZ n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.	
	In data 15.1.2024, provvedeva ad inoltrare formale diffida ex art 153 c.g.c. all’ente previdenziale per ottenere l’esecuzione del pronunciamento giurisdizionale favorevole.	
	Poiché la sentenza non risulterebbe tuttavia ancora ottemperata, il ricorrente lamentava la mancata riliquidazione del trattamento previdenziale e ricorreva pertanto davanti a questa Sez. Giurisdizionale affinché, preso atto della mancata ottemperanza della sentenza n. 260/2020, voglia assegnare un termine perentorio all’INPS al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione integrale della sentenza, in difetto nominando un Commissario “ <i>ad acta</i> ” perché vi provveda in via sostitutiva.	
	Con vittoria di spese per la presente procedura da liquidarsi in favore	
	2	

	del procuratore dichiaratosi antistatario.	
	Con Decreto in data 24.4.2024, il Giudice Unico fissava l'udienza di	
	trattazione del giudizio per l'udienza del 6.11.2024.	
	Con memoria di costituzione depositata il 21.10.2024 si costituiva in	
	giudizio l'INPS.	
	Dopo aver riepilogato i fatti di causa, l'ente previdenziale evidenziava	
	di aver riliquidato, con determinazione n. SS0942024000026/2024, il	
	trattamento pensionistico spettante al Sig. S. F. applicando, sulla quota	
	calcolata con il sistema retributivo, l'aliquota di rendimento annua del 2,44%	
	per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre	
	1995. Sulle somme arretrate sarebbe stato inoltre corrisposto il maggior	
	importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun	
	rateo fino alla data di effettiva corresponsione, programmata per Gennaio	
	2025.	
	In conclusione, domandava la declaratoria di cessata materia del	
	contendere, con compensazione di spese.	
	Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	29.10.2024, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico, stante	
	l'assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.	
	Con Decreto in data 8.11.2024, il Giudice Unico fissava l'udienza di	
	discussione del giudizio per l'udienza del 14.2.2025, successivamente rinviata	
	all'odierna udienza.	
	Con memoria conclusiva depositata il 3.1.2025, la parte ricorrente	
	dava atto che l'Inps aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza per cui	
	è causa con la rata di Gennaio 2025. Pertanto concludeva per la declaratoria	
	3	

	di cessata la materia del contendere con liquidazione delle spese legali a favore	
	del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto che l'Inps avrebbe	
	provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico solo in seguito	
	all'instaurazione del presente giudizio.	
	All'odierna udienza la parte ricorrente ha confermato le conclusioni	
	formulate con la memoria depositata il 3.1.2025 e ha insistito per la	
	condanna alle spese del giudizio. L'INPS ha insistito per la compensazione	
	delle spese.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. S. F. risulta riconosciuta dall'INPS, che ha provveduto alla	
	riliquidazione del trattamento previdenziale in applicazione delle statuizioni	
	contenute nella sentenza della Corte dei conti, II Sezione Centrale d'Appello	
	n. 302/2023, come rappresentato dalla sua difesa nella memoria del	
	3.1.2025.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	500,00, oltre accessori di legge.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	4	

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si
liquidano nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di
legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.

Il Giudice Unico

Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 16/05/2025

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)